



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, sezione civile, composto dai magistrati

| | |
|--------------------------|-----------------|
| dott. Vincenzo Del Sorbo | Presidente rel. |
| dott. Anna Maria Diana | Giudice |
| dott. Valentina Vitulano | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3089 R.G.A.C. dell'anno 2012, avente ad oggetto: AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI DI S.R.L.

TRA

Fallimento della s.r.l. Simonetti Trasporti in liquidazione, in persona del Curatore pro-tempoe elett. dom. in Torre del Greco, via dei Remaioli 26 (Studio Di Giacomo), unitamente all'avv. Antonio Cremonese che lo rapp. e dif. giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo e giusta provvedimento di autorizzazione del G.D.---

attore

E

SOMMA Lucia e SIMONETTI Santolo, elett. dom. in Poggiomarino, via S. Francesco 279, presso gli avv. Angelo Carbone e Caterina Miranda che li rapp. e dif. giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta---

convenuti

NONCHE'

RINALDI Alfonso - D'AMBROSIO Cosimo - DRAGONETTI Umberto, elett. dom. in Pompei, via Parroco Federico 75 (studio avv. Alfredo Riccardi), unitamente all'avv. Edgardo Riccardi che li rapp. e dif. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta---

convenuti

NONCHE'

s.p.a. UnipolSai Assicurazioni (già Fondiaria Sai spa), in persona del legale rapp. pro-tempore, elett. dom. in Castellammare di Stabia, via Martucci 5 (studio avv. Rosaria Angela Di Capua), unitamente all'avv. Luca Fabrizio che la rapp. e dif. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta---

chiamata in garanzia (su istanza e nell'interesse del convenuto Rinaldi Alfonso)

CONCLUSIONI

Come da atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in date 29.11 e 4.12 2012 l'attore Fallimento agisce per l'accertamento di responsabilità degli organi gestori della società *in bonis* (gli amministratori: Somma e Simonetti - nonché i Sindaci: Rinaldi - D'Ambrosio - Dragonetti) per i danni causati alla stessa ed ai creditori sociali e per ottenerne conseguentemente la condanna all'importo quantificato in € 7.817.569,97 in via principale (con varie subordinate in ordine alla quantificazione del danno, da ultimo contenuto in € 2.385.228,40).



La presente fase di merito è stata preceduta da ricorso cautelare per sequestro conservativo che, dopo varie vicende è stato parzialmente accolto (in sede di reclamo deciso con ordinanza dep. il 2.10.2012) con autorizzazione di sequestro conservativo fino all'importo di € 2.385.228,40.

I convenuti si sono tutti costituiti ed hanno chiesto il rigetto della domanda.

Il convenuto Rinaldi Alfonso (Sindaco) ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Compagnia (FondiaraiSai) che lo assicurava per la Responsabilità Civile Professionale in relazione ai fatti denunciati dal Fallimento.

Si è infine costituita anche Fondiaria Sai (che nel prosieguo sarà incorporata da UnipolSai) che *in primis* ha chiesto il rigetto della domanda e ha comunque evidenziato l'inoperatività della garanzia invocata dal Rinaldi, atteso che si trattava di contratto di assicurazione con clausola *claims made* e che la richiesta di risarcimento (il "claim"), pur se riferita a fatti precedenti, era pervenuta dopo che il contratto di assicurazione si era risolto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 – 6° comma – del cpc il G.I. ha ritenuto di dover soprassedere sulle rispettive richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione.

Pertanto all'udienza del 19.3.2015 essa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge.

PREMESSE

Va innanzitutto evidenziato che è del tutto pacifico fra le parti (oltre che documentalmente dimostrato) che i convenuti rivestivano le cariche di amministratori e sindaci di cui all'atto introduttivo (e per i periodi ivi indicati) e che il Rinaldi aveva in essere il contratto di assicurazione di cui sopra (sia pure con la clausola *claims made*).

Del pari risulta pacifico che le scritture contabili non sono state consegnate. Nonostante ciò gli Organi della Procedura sono riusciti a reperire la documentazione necessaria per la ricostruzione delle attività poste in essere (ai fini della verifica della responsabilità).

Ancora è dato assolutamente pacifico (non contestato) che la Simonetti ed il Santolo siano coniugi.

Sempre in via preliminare va evidenziato che non v'è rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello azionato per la revocatoria/simulazione della cessione immobiliare (di cui appresso).

Qui infatti si discute della responsabilità degli organi gestori determinata dall'incongruità (colpevole o addirittura dolosa) di quell'atto, mentre invece la revocatoria prescinde dalla responsabilità dell'amministratore ed è legata essenzialmente alla conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'acquirente.

Premesso ciò, il Fallimento argomenta per la responsabilità dei convenuti principalmente come segue:

- 1) in data 16.5.2006 (amm. unico Somma Lucia) viene venduto un complesso immobiliare per il prezzo di € 1.987.690,33 oltre Iva laddove l'immobile aveva valore di mercato pari ad € 10.000.000,00. Nel contempo la società *in bonis* rimane nell'opificio (ove esercita la sua attività) in virtù di contratto di locazione, per il canone di € 200.000,00 annuo;
- 2) in data 30.10.2006 (a.u. la Somma) viene effettuata cessione del ramo d'azienda per un prezzo di € 62.892,34 senza tener conto dell'avviamento e dell'esistenza di beni per diversi milioni di euro;
- 3) il bilancio al 31.12.2006 (a.u. il Simonetti dal 30.11.2006) esponeva un incremento di terreni e fabbricati per € 2.236.755,00 cui non corrispondeva nessun acquisto. Nel contempo il valore complessivo dei valori immobiliari veniva ridotto di € 2.299.181,00 senza giustificazioni. Inoltre il totale delle attività non coincideva con quello delle passività laddove un calcolo corretto avrebbe evidenziato l'azzeramento del capitale sociale.

Le circostanze di cui sopra sono del pari pacifiche (e pacificamente riscontrabili dalla documentazione fornita dalla Curatela), anche se ovviamente sono diverse le valutazioni che ne fanno le parti e controversa è altresì la conoscenza che gli Organi Gestori (e soprattutto quelli di Controllo) avevano o dovevano avere delle operazioni *de quo*.



Per comodità di esposizione le censure di cui sopra (e l'analisi del comportamento complessivo degli Organi Gestori) andranno esaminate distintamente, alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti, anche se è evidente che si tratta di attività intimamente connesse fra di loro (e nell'ipotesi attorea volte al complessivo depauperamento della società ed alla sottrazione delle risorse della stessa in danno dei creditori sociali).

PRELIMINARMENTE sulla PRESCRIZIONE

L'eccezione de quo non può trovare accogliamento.

Innanzitutto il danno va riferito in massima parte al bilancio 2007 che sarà approvato il 29.9.2008; è quindi a partire da tale ultima data (o meglio ancora: dalla pubblicazione della relativa delibera) che può cominciare a parlarsi di prescrizione perché è da tale momento che gli atti "lesivi" vengono resi pubblici.

Viceversa il danno non risultava ancora apprezzabile alla data del 30.5.2007 nonostante fossero già state poste in essere le operazioni di dismissione impugnate, perché nella situazione patrimoniale allegata al bilancio non erano indicate le stesse non erano indicate.

Poiché la citazione risulta notificata entro il 2012 è evidente che non si era ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale.

Ma v'è di più.

Innanzitutto se si parla di azione sociale di responsabilità è evidente che essa è soggetta alla sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 cod. civ.

Laddove invece si voglia far riferimento all'azione dei creditori sociali (che pacificamente confluisce anch'essa nella previsione dell'art. 146 L.F.), la Cassazione è ferma nel ritenere che la decorrenza della prescrizione data al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, perché è a tale data che si "presume" che si sia verificato il danno derivante dall'insufficienza del patrimonio sociale. E' vero che si tratta di presunzione semplice, ma la stessa comporta che sia onere del convenuto dimostrare sia che il danno risale ad epoca antecedente, sia che dello stesso ne aveva contezza (o ne poteva avere agevolmente contezza) ogni creditore (Cass. 12065/2013).

Poiché tale prova non è stata fornita l'eccezione va rigettata anche da tale punto di vista.

SULLA CESSIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE

A giudizio di questo Tribunale appare evidente la sproporzione fra valore dichiarato in atto e valore reale.

A parte i ragionamenti introdotti da parte attrice sulle Rendite Catastali ed a parte i dati di comune esperienza ricavabili dalle Banche Dati Immobiliari (che pure espongono un significativo *scarto* di valore) va evidenziato che contemporaneamente alla vendita la Simonetti Trasporti srl ebbe a stipulare con l'acquirente un contratto di locazione avente ad oggetto proprio il complesso immobiliare compravenduto. In forza di tale contratto la Simonetti Trasporti continuava a restare nell'immobile per il canone annuo di € 200.000,00.

Orbene, laddove si volesse "capitalizzare" un rendita di 200.000,00 Euro per il tempo usualmente adottato in tema di capitalizzazione (20 anni) si arriverebbe ad un valore/capitale di almeno € 4 milioni (verosimilmente anche di più in considerazione del notevole valore residuo di mercato dell'immobile al termine del periodo di capitalizzazione).

Né può essere seguita l'eccezione che la vendita è avvenuta per i valori grosso modo riportati in bilancio.

Una cosa infatti è il valore da appostare in bilancio (secondo i vari criteri ragionieristici adottabile ai sensi del cod. civ.) ed altro è invece il valore reale cui poter (e dover) vendere in concreto l'immobile.

Inoltre va dato atto che la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo che i convenuti pretendono di fornire con l'allegazione dell'estratto conto bancario del 2006 è piuttosto carente e non facilmente intellegibile (è stato esibito un estratto conto le cui operazioni – singolarmente prese – sono di importi piuttosto modesti rispetto alla cifra che dovrebbe essere stata versata. Né v'è prova precisa della provenienza dei versamenti che risultano da tale estratto): se si unisce tale rilievo ai successivi atti (fra cui il fitto annuale per € 200.000,00) appare evidente dover concludere che la



vendita è avvenuto per un prezzo mai versato e che il bilancio è stato fatto “quadrare” con delle uscite che è dubbio siano avvenute.

A ciò si aggiunga che la Curatela:

- ha ben evidenziato sin dalla citazione gli intrecci di cariche/quote sociali che si sono avuti fra la Simonetti Trasporti e la società che acquistava l'immobile: in particolare nel mentre vendeva il complesso immobiliare alla srl Immobiliare Franca, la Somma (cioè l'Amministratore del momento) “acquistava” contemporaneamente il 30% dell'Immobiliare Franca (così in effetti l'immobile *passava* dalla proprietà della Simonetti Trasporti a quella della Somma, sia pure in via mediata e in percentuale). ha ben evidenziato sin dalla citazione gli intrecci di cariche/quote sociali che si sono avuti fra la Simonetti Trasporti e la società che acquistava l'immobile: in particolare nel mentre vendeva il complesso immobiliare alla srl Immobiliare Franca, la Somma (cioè l'Amministratore del momento) “acquistava” contemporaneamente il 30% dell'Immobiliare Franca **(così in effetti l'immobile è passato dalla proprietà della Simonetti Trasporti a quella della Somma, sia pure in via mediata e in percentuale)**;
- ha evidenziato che il citato immobile risulta attualmente locato (da Immobiliare Franca alla srl Gruppo Simonetti, verosimilmente riconducibile ai medesimi soggetti) per *sol*i € 30.000,00 all'anno.

Tutto ciò rende evidente che si è in presenza di operazioni gravemente lesive di Simonetti srl e del ceto creditorio (se non addirittura fittizie).

La responsabilità di tali operazioni va in primo luogo addebitata alla Somma, che all'epoca era l'Amministratore Unico della società, ma ovviamente anche al marito Simonetti Santolo che le succederà nella carica di A.U. a far data dal 30.11.2006 e che (come si vedrà meglio *infra*) non riporterà in bilancio né tale operazione né la cessione del “ramo” d'azienda avvenuta appena un mese prima (sulle incongruenze del bilancio v. meglio *infra*).

Per quel che concerne i Sindaci la linea difensiva principale consiste nel negare di essere a conoscenza dell'avvenuta vendita (e di non aver avuto a disposizione nessuno strumento o indizio che l'abbia potuta far sospettare) ed effettivamente nel bilancio la vendita del complesso immobiliare non veniva appostata correttamente.

In contrario va però notato che sempre nel bilancio v'era comunque traccia della stessa (v. nota integrativa pag 4). Inoltre lo stesso bilancio riporta la spesa per affitto dell'immobile (200.000 euro su base annua) ed è evidente che come minimo ci si sarebbe dovuto chiedere il perché di un affitto così gravoso ed effettuare i debiti approfondimenti.

Per tali ragioni i Sindaci non potevano non sapere della vendita e nonostante ciò non hanno mosso nessun rilievo.

SULLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA

Innanzitutto va rimarcato (come fatto notare dalla Curatela) la *stranezza* della mancata valutazione dell'avviamento nella determinazione del prezzo di cessione.

L'atto di cessione, poi, mette in luce ulteriori incongruità: risultano ceduti tutti i beni necessari all'esercizio di un'impresa di trasporti (quale era la Simonetti srl - in particolare gli autotreni). Orbene è dato di comune esperienza che un singolo autotreno, ovviamente usato, ha un valore verosimilmente pari se non superiore a quello del prezzo di cessione (€ 62.892,34).

Infine anche se si parla di “cessione di ramo d'azienda” (v. contratto) in effetti risulta essere stata ceduta l'intera azienda: dopo la cessione del complesso immobiliare ove essa operava è stata qui ceduto il complesso di beni e servizi che consentiva l'esercizio dell'attività di trasporto. La Simonetti Trasporti non risultava esercitare altra attività né possedeva altri beni strumentali all'esercizio della stessa e non hanno senso le Difese dei convenuti quando parlano di “logistica” come attività restata alla società (infatti la *logistica* è un'attività di supporto preordinata a rendere possibile ovvero agevolare l'attività principale cui essa è a servizio).

Per tali motivi appare evidente che la società *in bonis* ebbe a realizzare la liquidazione di tutte le proprie attività (essenzialmente immobili e azienda) ben prima della fase *formale* di liquidazione (la



fase di liquidazione partirà infatti il 9.10.2008 con la nomina del primo liquidatore che fra l'altro era proprio Simonetti Santolo).

Ma come già riscontrato per la vendita degli immobili anche la cessione dell'azienda viene fatta per un prezzo assolutamente non congruo.

A ciò si aggiunga (come risulta documentalmente) che contemporaneamente alla cessione dell'azienda alla srl L.T.S. Italia, la Simonetti Trasporti ha acquisito il 90% del capitale sociale della stessa.

Tale partecipazione (oltre a non risultare appostata in bilancio) è stata poi acquisita (in maniera davvero singolare) dalla Somma Lucia a titolo personale.

Infatti la Somma:

- è divenuta dapprima Amministratore Unico di LTS (in data 8.1.2007, circa 2 mesi e mezzo dopo la cessione d'azienda);
- in data 18.1.2007 ne è divenuta socia, acquistando una quota di partecipazione del 9,76% da Ambrosino Raffaele (che a sua volta il 31.5.2007 diverrà Amm. Unico della Simonetti Trasporti e socio di maggioranza);
- subito dopo LTS delibererà un aumento di capitale, che sarà portato ad € 1.000.000,00. La Simonetti Trasporti (amministratore dell'epoca: Santolo Simonetti) non riterrà di sottoscrivere tale aumento ed a seguito di ciò la Somma acquisirà (in data 14.2.2007) una partecipazione a titolo personale pari al 94% del capitale sociale di LTS (versando il 25% di quanto sottoscritto);
- a completare l'operazione la Simonetti Trasporti cederà anche la propria quota (ormai minoritaria) in LTS il mese successivo (21.3.2007).

La vicenda sopra riportata (e tutta consacrata nella documentazione in atti) evidenzia che – analogamente a quanto già avvenuto per l'immobile – **l'azienda è passata dalla titolarità della Simonetti Trasporti a quella della Somma, sia pure in via mediata e in percentuale** (ed è singolare notare – come messo in luce dalla Difesa della Curatela – che mentre la Simonetti Trasporti dimostrava un totale disinteresse per LTS di cui il marito della Somma, in qualità di Amministratore, cedeva la partecipazione, la Somma stessa ne diveniva socia per la quasi totalità del capitale).

Infine va evidenziato che LTS (che fallirà a sua volta) il 16.2.2010 ebbe a concedere in fitto l'azienda in questione al Gruppo Simonetti (cui a sua volta risulta concesso in locazione l'immobile dalla Immobiliare Franca): quindi abbiamo un'azienda che in prossimità del fallimento dell'imprenditore titolare, *cambia di mano* per 2 volte, cosa che conferma il discorso sin qui svolto circa il vero fine delle operazioni in esame, volto semplicemente a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

SULLE RISULTANZE DEL BILANCIO AL 31.12.2006 e al 31.12.2007

Anche qui vanno evidenziate notevoli incongruenze, che di seguito si riassumono:

- 1) manca appostazione della vendita immobiliare nel bilancio 2006;
- 2) incongruenza nel calcolo del passivo per il 2006 connessa proprio al mancato appostamento della vendita immobiliare;
- 3) relazione dei sindaci in cui per il 2006 non si avanza nessun rilievo e si attesta conformità a disposizioni di legge nonostante vi siano evidenti discrasie soprattutto per quel che concerne la nota integrativa che esponeva incrementi dei valori immobiliari per € 2.236.755,00 cui però non corrispondeva alcun acquisto;
- 4) solo nel bilancio 2007 (come già visto) viene appostata la cessione dell'immobile. Ma ciò presenta notevoli incongruità: i Sindaci avrebbero dovuto infatti quantomeno in questa sede verificare il contratto di vendita e muovere le debite contestazioni, proprio perché tale vendita si era perfezionata nel 2006. Viceversa in questo esercizio la perdita del 2006 (che però stante la vendita avrebbe dovuto essere ben maggiore) risulta ripianata mediante corrispondente riduzione del capitale sociale. E sempre in tale esercizio risulta per la prima volta una perdita di € 2.444.194,37



SULLA VALUTAZIONE DEL DANNO

Per quanto fin qui argomentato il danno causato dai convenuti va individuato:

- a) per quel che concerne la cessione dell'immobile: nella differenza fra il valore indicato in atti (€ 1.987.690,33) ed il valore sicuramente maggiore cui l'immobile si sarebbe potuto vendere. In proposito si è già visto che il valore effettivo (alla data dell'atto) era verosimilmente non inferiore a 4 milioni di Euro e che all'epoca non s'era ancora manifestata la crisi del mercato immobiliare (legata al notorio stato di crisi economico-finanziaria internazionale che data a partire dal 2008).

E' ovvio però che il valore ipotetico di mercato (nella specie piuttosto rilevante) potrebbe non coincidere con il prezzo effettivo che si riesce a spuntare in fase di vendita. Per tali motivi si ritiene prudenzialmente (ed equitativamente come da richiesta espressa fatta dall'attore sin dall'atto introduttivo) di dover ridurre la differenza in questione ad € 1.500.000,00---

- b) per quel che concerne la cessione del ramo d'azienda: anche qui (come argomentato sopra) v'è una notevole differenza fra valore effettivo (v. valore avviamento - cfr. perizia esibita dall'attore) e prezzo della cessione (€ 62.892,34).

In più risulta subito evidente che il valore di un'azienda, che arrivava ad un fatturato annuo notevolissimo (di vari milioni di euro) e che dai dati di bilancio risultava (anche se solo formalmente) ancora piuttosto solida non poteva essere valutato in maniera così irrisoria. La valutazione non muta anche laddove si consideri che in realtà l'azienda versava in istato di crisi perché comunque il valore della stessa era ancora notevole tant'è che essa ha continuato ad operare anche dopo il trasferimento.

Anche qui occorre fare riferimento da una parte a dati di comune esperienza e dall'altro a criteri di valutazione equitativa, in quanto non è altrimenti accertabile il prezzo effettivo che si sarebbe potuto spuntare sul mercato.

Tenendo poi conto che il valore dell'azienda va comunque *decurtato* di quello dell'immobile già ceduto (e che faceva parte dell'azienda stessa) e tenuto altresì conto dello stato di crisi sopra riferito si ritiene equo riconoscere quale differenza risarcibile l'importo di € 200.000,00 (importo determinato con criteri prudenziali *al ribasso*;

- c) per quel che concerne infine le mancate appostazioni in bilancio e l'alterazione sostanziale dei dati dello stesso, va considerato che (come visto sopra) laddove ciò non fosse avvenuto (ovvero laddove le *irregolarità* fossero state evidenziate e denunciate dagli organi di controllo) la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione da subito o forse meglio, avrebbe dovuto essere subito chiesto l'auto-fallimento.

Ciò posto pare evidente poter determinare il danno causato dalla condotta *de quo* adottando il criterio differenziale fra il passivo sussistente al 31.12.2006 cioè nell'esercizio in cui sono stati posti in essere i fatti distrattivi che hanno comunque contribuito all'azzeramento *effettivo* del capitale sociale (passivo ammontante ad € 7.532.593) e la differenza fra attivo e passivo accertata in sede fallimentare (€ 7.817.569,97). Pertanto tale posta ammonta ad € 284.976,97---

SULLE SOMME DOVUTE DAI SINGOLI CONVENUTI

Appare evidente che tutte e 3 le voci di danno sopra individuate vanno risarcite da ambo gli amministratori (coniugi) che hanno posto in essere le condotte distrattive (in particolare la Somma) ed hanno poi proseguito nel riportare in bilancio una situazione e dei dati non corrispondenti alla realtà ed alle dismissioni effettuate (in particolare il Simonetti).

Viceversa ai convenuti Sindaci non si ritiene di poter addebitare le voci di danno individuate ai punti a) e b).

E' vero infatti che i Sindaci erano in grado di rendersi conto della sussistenza di operazioni piuttosto *strane* (usando l'ordinaria diligenza professionale che avrebbe dovuto contraddistinguere l'incarico espletato e la funzione ricoperta che era essenzialmente di controllo).



Infatti, come già argomentato sopra, che essi non potevano non accorgersi della vendita del complesso immobiliare (che risultava comunque dalle pieghe del bilancio 2006) e dell'avvenuta cessione d'azienda.

Essi avevano quindi l'obbligo di approfondire e denunciare la situazione.

Tuttavia il danno derivante dagli atti in questione si era già prodotto e senza contributo causale da parte dei Sindaci stessi.

Esso quindi nonostante il rilievo e la denuncia (ed i provvedimenti consequenziali) non poteva più essere evitato.

Viceversa i Sindaci sono responsabili del danno individuato alla lettera c): come visto i Sindaci non potevano ignorare l'avvenuta vendita del complesso immobiliare e dell'azienda.

E laddove essi avessero correttamente esercitato il loro compito, l'azienda sarebbe stata posta almeno in liquidazione e la situazione debitoria sarebbe stata sostanzialmente cristallizzata.

SULLA CHIAMATA IN GARANZIA DI UNIPOLSAI

La domanda in garanzia non può trovare accoglimento.

Come si è visto il contratto di assicurazione (v. in atti e comunque la circostanza è pacifica) contiene clausola *claims made* che prevede l'operatività della garanzia solo per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza contrattuale.

Quindi le richieste pervenute successivamente, anche se per fatti avvenuti quando il contratto era operante non sono indennizzabili.

Si tratta di istituto di derivazione anglosassone che ha suscitato notevoli dibattiti in Dottrina e Giurisprudenza.

Tuttavia la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuta la validità di tale clausola (v. da ultimo sent. 2872/2015) evidenziando che con la clausola in questione si è in presenza di un contratto atipico di garanzia assicurativa che postula la verifica della sua liceità ex art. 1322 codi civ., mentre essa non può ritenersi esclusa con riferimento all'art. 1917 cod. civ. atteso che il primo comma di tale norma (che appunto stabilisce l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato per i fatti accaduti "durante il tempo dell'assicurazione" non è norma inderogabile ex art. 1932 cod. civ.

In effetti la Cass. (come già avvenuto per altre tipologie contrattuali di provenienza estera, si pensi per tutti al *leasing* rimasto per lungo tempo privo di disciplina positiva) ritiene meritevoli di tutela esigenze contrattuali che sono considerate *normali* in altri Ordinamenti di Diritto Comunitario.

L'unica riserva espressa dalla giurisprudenza della S.C. è relativa alla possibile vessatorietà della clausola. Tuttavia tale rilievo è affidato ad indagini da condurre caso per caso e postula che la parte istante abbia evidenziato quali siano i profili per cui la clausola è da ritenere vessatoria, cosa che invece non è avvenuto nella fattispecie dove è stata sì dedotta (in subordine) la vessatorietà, ma senza specificare null'altro al riguardo.

Per tali motivi la chiamata in garanzia non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico di tutte le parti convenute in solido tra di loro (e nei rapporti interni a carico di Somma Lucia e Simonetti Santolo per l'80% delle stesse) ed a favore dello Stato attesa l'ammissione a gratuito patrocinio. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione di quelle sostenute dalla UnipolSai (chiamata in garanzia) nei confronti del chiamante Rinaldi e di tutte le altre parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento della s.r.l. Simonetti Trasporti in liquidazione con citazione notif. in date 29.11 e 4.12 del 2012 nei confronti di SOMMA Lucia e SIMONETTI Santolo nonché di RINALDI Alfonso - D'AMBROSIO Cosimo - DRAGONETTI Umberto s.p.a. ed altresì definitivamente pronunciando sulla chiamata in garanzia di UnipolSai Assicurazioni (già Fondiaria Sai spa), in accoglimento parziale della domanda così provvede:

- 1) condanna SOMMA Lucia e SIMONETTI Santolo al pagamento in solido ed in favore dell'attore Fallimento della complessiva somma di € 1.700.000,00 (corrispondente alle voci di danni di cui alle lettere A e B della parte motiva)---



- 2) condanna SOMMA Lucia - SIMONETTI Santolo - RINALDI Alfonso - D'AMBROSIO Cosimo - DRAGONETTI Umberto al pagamento in solido ed in favore dell'attore Fallimento della somma di € 284.976,97 (corrispondente alle voci di danni di cui alla lettera C della parte motiva)---
- 3) rigetta la domanda di garanzia avanzata nei confronti di UnipoSai spa---
- 4) condanna i convenuti SOMMA Lucia - SIMONETTI Santolo - RINALDI Alfonso - D'AMBROSIO Cosimo - DRAGONETTI Umberto al pagamento in solido delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 25.000,00 di cui € 3.000,00 per spese oltre accessori come per legge (ponendo nei rapporti interni l'80% di tali somme a carico dei soli Somma e Simonetti e la restante parte a carico degli altri convenuti).
Dispone che il relativo pagamento avvenga a FAVORE DELLO STATO, attesa l'ammissione del Fallimento al Patrocinio a spese dello Stato.
- 5) Compensa interamente fra le parti, le spese vantate da UnipolSai.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 24.6.2015.

Il Presidente Est.
(dott. Vincenzo Del Sorbo)

